



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-108/20, 14 aprile 2021, ECLI:EU:C:2021:266	HR c. Finanzamt Wilmersdorf	Decima	Rinvio pregiudiziale	DE	Non ultima istanza	NO	/	/	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Diniego – Evasione – Catena di cessioni – Diniego del diritto a detrazione quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Iva									
Questioni pregiudiziali									
«Se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112 (...) debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’applicazione nazionale del diritto a norma della quale la detrazione deve essere negata anche in caso di evasione IVA commessa nel quadro di un’operazione a monte se il soggetto passivo ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, benché con l’operazione a lui erogata questi non abbia partecipato all’evasione fiscale, né la sua condotta si sia iscritta all’interno di essa, e benché non abbia neppure promosso o agevolato l’evasione commessa».									
Dispositivo									
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a una prassi nazionale in base alla quale il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte è negato a un soggetto passivo che ha acquistato beni oggetto di un’evasione dell’IVA commessa a monte nella catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.									
Nota redazionale									
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 14 aprile 2021, resa nella causa C-108/20, è stata chiamata a stabilire se la direttiva 2006/112 debba essere interpretata nel senso che osta a una prassi nazionale in base alla quale il beneficio del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte è negato a un soggetto passivo che ha acquistato beni oggetto di un’evasione dell’IVA commessa a monte nella catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza. A questo proposito, la Corte, dopo aver ricordato che alla luce della sua consolidata giurisprudenza non è contrario al diritto dell’Unione esigere che il fornitore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione fiscale, ha ribadito che, qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione, un operatore accorto dovrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, assumere informazioni sull’altro operatore con cui intrattiene un rapporto commerciale, al fine di sincerarsi della sua affidabilità. Tuttavia, per negare il beneficio del diritto a detrazione, non è necessario dimostrare la malafede del soggetto passivo, posto che la circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta, è sufficiente per ritenere, ai fini della direttiva 2006/112, che il soggetto passivo abbia partecipato a detta evasione e a privarlo del beneficio del diritto a detrazione. Il tutto in un contesto in cui - precisa la Corte - che, per stabilire se il soggetto passivo abbia partecipato a un’evasione, è irrilevante che l’operazione gli abbia procurato o meno un vantaggio dal punto di vista fiscale. Infatti, diversamente da quanto stabilito in materia di pratiche abusive, l’accertamento della partecipazione del soggetto passivo all’evasione dell’IVA non è subordinata alla condizione che detta operazione gli abbia procurato un beneficio fiscale la cui concessione viola l’obiettivo perseguito dalle disposizioni della direttiva 2006/112. Parimenti, è irrilevante che l’operazione di cui trattasi non abbia comportato alcun vantaggio economico per il soggetto passivo. Per tutte queste ragioni, il diritto di detrazione dell’Iva può essere legittimamente negato, e ciò non è contrario al diritto euro-unitario, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia acquistato beni oggetto di un’evasione dell’IVA commessa a monte in una catena di cessioni e che, pur non avendo partecipato attivamente a detta evasione, era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									